



Regolamento generale sulla protezione dei dati

Regolamento generale sulla protezione dei dati

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (in [inglese](#) *General Data Protection Regulation*), ufficialmente **regolamento (UE) n. 2016/679** e meglio noto con la sigla **GDPR**^[1], è un [regolamento dell'Unione europea](#) in materia di [trattamento dei dati personali](#) e di [privacy](#), adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea](#) il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018.



Il regolamento si applica al trattamento dei dati personali, ed al trattamento non automatizzato dei dati conservati in un "archivio", definito (artt. 2 e 4) in modo simile all'espressione "banca di dati", presente nel [codice della privacy](#) italiano (l'Italia si è adeguata alla normativa europea tramite il [decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018](#)).



Inoltre, a differenza dell'attuale direttiva, il regolamento si applica anche a imprese ed enti, organizzazioni in generale, con sede legale fuori dall'UE che trattano dati personali di residenti nell'Unione Europea. Ciò anche a prescindere dal luogo o dai luoghi ove sono collocati i sistemi di archiviazione (storage) e di elaborazione (server)



Obblighi

I requisiti per le informative agli interessati rimangono e in parte sono ampliati. Essi devono includere il tempo di mantenimento dei dati personali e occorre fornire i contatti di chi controlla i dati e del funzionario preposto alla protezione dei dati.

È stato introdotto il diritto di contestazione delle decisioni automatizzate, compresa la profilazione ([Art. 22](#)). I cittadini hanno ora il diritto di contestare e contrastare decisioni che hanno impatto su di loro e che sono state realizzate unicamente in base ai risultati di un algoritmo.



Consenso

Un valido consenso deve essere esplicitamente dato per la raccolta dei dati e per i propositi per i quali sono usati (Art. 7; definito in Articolo 4). Pertanto se la richiesta viene inserita nell'ambito di altre dichiarazioni essa va distinta e formulata con linguaggio semplice e chiaro (Art. 7). Condizione di validità del consenso è che le finalità per cui viene richiesto siano esplicite, legittime, adeguate e pertinenti (Art. 5).